

OGGETTO: Modificazione a Regolamenti comunali relativamente a importi minimi di pagamento e rimborso

Relaziona il Segretario, su invito del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che l'art.1, comma 168 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007) prevede che "gli Enti Locali, nel rispetto dell'art. 25 della Legge 27/12/2002 n.289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati";

Considerando che in mancanza di determinazione da parte dell'ente di una soglia minima al di sotto della quale gli importi relativi ai singoli tributi locali non sono dovuti, rimarrebbe applicabile il limite generale pari a 12,00 euro previsto al comma 4° dell'art. 25 della Legge 27/12/2002 n.289, e che l'applicazione di tale norma, riguardante sia i pagamenti spontanei che quelli derivanti da riscossione coattiva, potrebbe causare un sensibile decremento del gettito tributario;

Vista la nota n. 6372 di data 20/04/2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa a "Previsione regolamentare della misura degli importi minimi per il versamento ed il rimborso dei tributi locali. Art.1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Quesito", che ha chiarito che i Comuni nello stabilire la suddetta soglia minima, possono, con norma regolamentare, derogare il previsto limite di 12,00 euro in misura inferiore;

Ritenuto poter qui confermare quanto stabilito, relativamente alla soglia in oggetto, dal "Regolamento per la disciplina generale delle Entrate comunali" (approvato dalla deliberazione C.C. n.18 del 31/5/2001 e successive modifiche ed integrazioni) - provvedendo a rettificare negli importi da lire ad euro - con l'art. 32 relativo ai "Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi", il quale così dispone " *1 – In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché agli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000 (diconsi lire ventimila). 2 – Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo. 3 – Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000 (diconsi lire ventimila). 4 – Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non provvede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso*", aggiornando gli importi suddetti in € 10,33 (diconsi euro dieci virgola trentatre);

Considerato che la conferma stabilita nel capoverso precedente, non è opportuno trovi applicazione nei confronti di versamenti e rimborsi relativamente ai "diritti sulle pubbliche affissioni", giacchè in molti casi i contribuenti, a quest'ultimo titolo, versano usualmente al Comune di Vigone somme di modesto importo, e, comunque, inferiori ai dieci euro;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – anch'esso da rettificare negli importi da lire ad euro - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 di data 7/7/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che al momento non prevede nessuna soglia minima per i versamenti, contemplando solo gli arrotondamenti all'art. 4, primo comma, "Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei

diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore” ;

Ritenuto necessario coordinare l'articolo menzionato nel capoverso precedente, con l'art. 32 del Regolamento per la disciplina generale delle Entrate comunali, così modificandolo:

- rettificare il titolo da “Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.”, in “Pagamenti e rimborsi, relativamente all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.”,
- sostituire le parole “a mille lire” con le parole “all'euro” e le parole “lire cinquecento” con le parole “a quarantanove centesimi”,
- aggiungere il V comma così formulato: “I limiti di esenzione dal versamento per i contribuenti ed i rimborsi da parte del Comune, sono quelli stabiliti dall'art. 32 del “Regolamento per la disciplina generale delle Entrate comunali “ relativamente all'imposta sulla pubblicità, mentre non è dovuto versamento di somme, né viene disposto il rimborso, per ammontari inferiori all'euro, relativamente ai diritti sulle pubbliche affissioni.”;

Richiamato altresì il Regolamento comunale per la istituzione e l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 3 in data 2/3/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che al 2° comma dell'art.28 così recita: “*Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a € 10,33*”;

Richiamato anche il vigente Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/3/2001 e sue successive modifiche, che allo stato attuale non prevede alcuna soglia minima di versamento, sicchè si rende quindi necessario procedere ad una sua puntuale modifica, onde adeguarlo all'importo minimo per versamenti e rimborsi già stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.18 del 31/5/2001 e successive modifiche ed integrazioni, inserendo:

- all'art. 11 nel titolo, dopo il termine “dell'imposta” le parole “e rimborsi”,
- all'art. 12 nel titolo, dopo il termine “Differimenti” le parole “Importo minimo”, nonché il seguente comma IV “*Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili complessivamente dovuta è inferiore o uguale a € 10,33; se l'importo è superiore a € 10,33 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta*”.

Richiamato il comma 1° dell'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 che sancisce la potestà regolamentare generale in materia tributaria degli enti locali;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 recante : “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 166 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce: “Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco

Dopo discussione, durante la quale il Consigliere Viotto propone di portare il proposto importo da € 10,33 a € 12,00.

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- Di apportare ai Regolamenti menzionati in premessa le modificazioni ed aggiunte, per ognuno di esse descritte, con eccezione della modifica all'art. 12, comma IV del Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/3/2001, come proposta dal Consigliere Viotto, così formulata:

“ all’art. 12 nel titolo, dopo il termine “Differimenti” le parole “Importo minimo”, nonché il seguente comma IV “Non si fa luogo al versamento se l’imposta comunale sugli immobili complessivamente dovuta è inferiore o uguale a € 1200 se l’importo è superiore a € 12,00 il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta dovuta”.